



Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Ordinanza n. 176 del 17/11/2020

OGGETTO: MODALITÀ GESTIONALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI MEDICINA.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata in data 12 novembre 2020, con la quale dispone che: "E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio di attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito Piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio da Covid-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/5/2020 e smi;

RICHIAMATO il Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/5/2020 e smi;

VISTO il D.L. 16/5/2020 n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 il quale prevede:

- *all'art. 1, c. 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;*
- *all'art. 1, c. 15, è previsto che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali, di cui al c. 14 che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;*

RICHIAMATA la possibilità di procedere alla sospensione immediata dell'attività con chiusura del posteggio per l'operatore o gli operatori che con il loro comportamento non garantiscano il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine;

VISTO il D.L. 25.03.2020 n. 19 ed in particolare l'art. 4 riportante sanzioni e controlli richiamato sia dal D.L. 16.5.2020 che dall'Ordinanza regionale n. 82 del 17.5.2020;

Per quanto suindicato

DISPONE

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

lo svolgimento dei Mercati settimanali del giovedì, del sabato e nei posteggi isolati nel Comune di Medicina e lo svolgimento del mercato dei produttori agricoli che si svolge il venerdì pomeriggio nella Frazione di Villafontana.

I mercati dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni minimali:

- trattandosi di mercati all'aperto, dovrà essere realizzata una perimetrazione, laddove non esistente;
- dovrà essere presente o realizzato un varco o più varchi di accesso separato/i da quello di uscita;
- dovrà essere predisposta e garantita la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- devono essere applicate le misure di mitigazione del rischio Covid-19 di cui al “Protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” , approvato con ordinanza del presidente della regione n.82 del 17/05/2020 e smi “.

I mercati dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni specifiche:

- l'obiettivo del distanziamento sociale è raggiunto in collaborazione con gli operatori commerciali responsabilizzati secondo un sistema di autocontrollo con possibilità di allertare le forze dell'ordine in caso di assembramenti o criticità non gestibili;
- è previsto altresì, oltre alle misure in precedenza elencate, un presidio costituito dalla Polizia locale e da parte di Associazioni territoriali riconosciute e/o convenzionate col Comune, anche attraverso singoli affidamenti, con funzione di controllo al fine di evitare assembramenti nonché per attivare eventualmente le forze dell'ordine;
- saranno predisposti varchi separati di entrata ed uscita, in corrispondenza di N. 5 accessi all'area mercatale, così come individuati nella planimetria allegata.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimane vigente sino a diversa disposizione, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente per giorni 15 nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale e alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo.

Li, 17/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Jessica Torri
(atto sottoscritto digitalmente)